



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZEDDA e SATTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2023

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre rimedio al *deficit* di rappresentanza in seno al Parlamento europeo, determinato dall'effetto distorsivo della normativa nazionale che non garantisce, come si evince anche dai risultati delle elezioni europee del 26 maggio 2019, un'adeguata rappresentanza alla Sardegna: e ciò in ragione del fatto che i sardi, proporzionalmente pochi in rapporto al numero di seggi assegnati, devono contendersi gli stessi seggi con la Sicilia la quale, infatti, registra un tasso di popolazione sensibilmente più alto. Nel nostro Paese, com'è noto, la regolamentazione della competizione elettorale relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è recata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, la quale, pur se più volte modificata nel corso degli anni, continua a non garantire la giusta rappresentanza a vari e diversi territori, perché l'attuale sistema di suddivisione delle circoscrizioni determina degli accorpamenti tra aree geografiche che, spesso, presentano caratteristiche demografiche, morfologiche e linguistiche molto diverse. Condizione, quest'ultima, che colpisce ancora di più la Sardegna, la quale deve condividere il collegio insulare

con la Sicilia: tale accorpamento, anche in ragione della citata, considerevole differenza del numero di elettori, determina – a esclusione di tornate elettorali che costituiscono comunque un'eccezione – l'impossibilità per i sardi di eleggere propri rappresentanti in Europa. Alla notevole differenza demografica, inoltre, devono aggiungersi altre non meno importanti criticità, tra le quali la persistente carenza di collegamenti tra i due territori, non apparendo, dunque, neppure possibile per i sardi colmare il divario demografico svolgendo una campagna elettorale proficua in entrambi i territori: elemento, quest'ultimo, che determina un'ulteriore penalizzazione per la circoscrizione in questione, anche rispetto alle altre quattro che, pur presentando notevoli elementi di disomogeneità, sono comunque raggruppate in territori contigui. Appare necessario, dunque, intervenire al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alla Sardegna, modificando il riparto dei seggi e delle circoscrizioni, anche in ragione della specialità linguistica della Sardegna – come, peraltro, già avvenuto per altre minoranze linguistiche – riconosciuta a livello internazionale e, come tale, da tutelare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, a ciascuna circoscrizione non può essere assegnato un numero di seggi inferiore a due ».

Art. 2.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 della presente legge.

Allegato 1
(Articolo 2)

« Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	
Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Sicilia	Palermo
VI - Sardegna	Cagliari

».